

STUDIO DE CHECCHI

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 12 luglio 2017

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 10/2017

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 che disciplina le prestazioni occasionali per imprese e famiglie, in vigore dal 23 giugno 2017. L'INPS, con Circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha fornito chiarimenti sull'applicazione della nuova disciplina e ha reso note le istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma informatica dal 10 luglio 2017.

Di seguito le principali novità:

DISCIPLINA GENERALE

Le nuove prestazioni occasionali si distinguono in:

- **Libretto Famiglia**, riservato alle persone fisiche (privati cittadini) non esercenti attività professionale o d'impresa, per piccoli lavori domestici, giardinaggio, pulizia e di assistenza domiciliare a bambini, anziani e ammalati ed insegnamento privato supplementare
- **Contratto di prestazione occasionale**, riservato ad utilizzatori (committenti) che hanno alle proprie dipendenze fino a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Sono escluse dall'utilizzo le imprese del settore edile e affini, del settore lapideo e coloro che operano nell'ambito di appalti di opere o servizi.

L'utilizzo di prestazioni occasionali è consentito, nel corso dell'anno civile, entro i seguenti limiti:

- per ciascun prestatore (lavoratore): limite massimo euro 5.000,00 riferiti alla totalità dei committenti (datori di lavoro);
- per ciascun utilizzatore (committente fino a 5 dipendenti): limite massimo euro 2.500,00 riferiti al singolo lavoratore per un totale massimo di euro 5.000,00 riferiti alla totalità dei lavoratori utilizzati

L'INPS ha precisato che i limiti di reddito indicati sono da intendersi al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Per le prestazioni occasionali rese da un lavoratore per un privato o per un'azienda sono previste due limitazioni che operano congiuntamente:

- 1) deve essere rispettato il tetto massimo dei compensi erogabili (2.500 euro netti) in un anno civile;
- 2) massimo 280 ore di lavoro nell'arco di un anno civile.

L'utilizzo di prestazioni occasionali non è consentito per quei lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi integrati in materia di Lavoro

COSTI E COMPENSI

L'INPS ha chiarito i costi ed i compensi relativi all'utilizzo delle nuove prestazioni occasionali.

Libretto Famiglia: per le persone fisiche **il costo orario è di Euro 10,00** così suddiviso:

- **€ 8,00 per il compenso netto orario a favore del lavoratore;**
- € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione Separata INPS
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL
- € 0,10 per gli oneri di gestione

Contratto di prestazione occasionale: per i committenti fino a 5 dipendenti il costo orario è di **Euro 12,38** così suddiviso:

- **€ 9,00 per il compenso netto orario minimo a favore del lavoratore;**
- € 2,97 per la contribuzione IVS alla Gestione Separata INPS
- € 0,32 per il premio assicurativo INAIL
- € 0,09 per gli oneri di gestione

L'INPS ha precisato che **il compenso giornaliero non può essere inferiore a € 36,00 netti** anche qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

Tutte le operazioni relative alle nuove prestazioni occasionali verranno svolte tramite apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto e fruibile nel sito internet www.inps.it, al servizio "Prestazioni occasionali" dal 10 luglio 2017.

Gli utilizzatori (committenti) e i prestatori (lavoratori) sono tenuti entrambi a registrarsi ed a svolgere i relativi adempimenti con le seguenti modalità:

- a) accedendo alla piattaforma telematica mediante le proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema pubblico di Identità Digitali, CNS – Carta nazionale dei Servizi)
oppure
- b) avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno le attività di registrazione e gli adempimenti della prestazione lavorativa. Anche in questo caso l'utente deve avere le credenziali personali sopra indicate.

Le operazioni di registrazione e successivi adempimenti di cui alle lettere a) e b) potranno essere svolte anche dallo Studio quale intermediario abilitato a partire dalla fine del corrente mese di luglio.

Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale gli utilizzatori (persone fisiche o committenti fino a 5 dipendenti) sono tenuti preventivamente al versamento degli importi destinati a finanziare la successiva erogazione dei compensi ai prestatori (lavoratori) e l'assolvimento degli oneri contributivi, assistenziali ed i costi di gestione del servizio.

L'INPS ha previsto due modalità di versamento:

- versamento tramite il **modello F24ELIDE** (Elementi Identificativi), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore (committente) e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia o di Contratto di Prestazione Occasionale;
oppure
- **strumenti di pagamento elettronico** con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid. Quest'ultima modalità di pagamento sarà attiva a fine luglio.

N.B. Le somme versate all'INPS per remunerare prestazioni di lavoro occasionale saranno disponibili, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi integrati in materia di Lavoro

ACCREDITO COMPENSI E CONTRIBUTI

L'INPS provvede, nel limite delle somme versate dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso l'accredito su conto corrente bancario indicato dal prestatore nella registrazione oppure, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso Poste Italiane Spa. L'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del lavoratore.

COMUNICAZIONE UTILIZZATORE (COMMITTENTE)

Soltanto per i contratti di prestazione occasionale (NO Libretto Famiglia) l'utilizzatore (committente) è tenuto a trasmettere **almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione**, attraverso la piattaforma informatica INPS una dichiarazione contenente i dati anagrafici del prestatore (lavoratore), il luogo di svolgimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, **la data e l'ora di inizio e termine della prestazione** e il compenso pattuito per la prestazione.

Il prestatore (lavoratore) riceve contestualmente notifica della dichiarazione resa dal committente attraverso SMS o indirizzo di posta elettronica.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione da parte del committente (almeno 1 ora prima) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.

REVOCA: Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo l'utilizzatore (committente) è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

In caso di mancata revoca l'INPS procede al pagamento del compenso e all'accredito dei contributi previdenziali e assicurativi.

SANZIONI

In caso di superamento da parte di un utilizzatore (committente) del limite di € 2.500,00 o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dell'anno civile il relativo rapporto si trasforma a tempo indeterminato.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Lavoro S.r.l.